

In secondo luogo, la decisione impugnata contiene errori di valutazione con riferimento alle eccezioni previste dall'art. 4, n. 1, lett. b), del regolamento n. 1049/2001, laddove afferma che la divulgazione dei documenti rilevanti andrebbe a violare il diritto alla riservatezza delle persone interessate, e/o effettua un'erronea valutazione della natura della norma citata, e/o afferma che l'interesse pubblico all'accesso dei pubblici registri degli assistenti dei membri del Parlamento europeo viene meno una volta che la persona di cui trattasi non si trovi più in tale posizione.

Inoltre, la decisione controversa viola i requisiti procedurali essenziali avendo omesso di informare le ricorrenti quanto alle vie giurisdizionali a loro disposizione contro il diniego opposto ad una domanda confermativa, come previsto dall'art. 8 del regolamento n. 1049/2001.

Da ultimo, esse affermano che la decisione impugnata viola i principi di democrazia, trasparenza, proporzionalità, uguaglianza e non discriminazione negando l'accesso a documenti pubblici quando tali documenti erano precedentemente a disposizione delle ricorrenti ai sensi del regolamento n. 1049/2001.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).

⁽²⁾ Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2000, n. 45/2001, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8, pag. 1).

Ricorso proposto il 29 aprile 2010 — Avery Dennison/UAMI — Dennison Hesperia (AVERY DENNISON)

(Causa T-200/10)

(2010/C 161/88)

Lingua nella quale è stato redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Avery Dennison Corp. (rappresentanti: avv.ti E. Armijo Chávarri e A. Castán Pérez-Gómez)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Dennison Hesperia, SA (Torrejón de Ardoz, Spagna)

Conclusioni della ricorrente

— Annullare, o, in subordine, modificare, la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio 9 febbraio 2010, emanata nel procedimento R 798/2009-2;

— condannare l'Ufficio alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «AVERY DENNISON» (domanda di registrazione n. 3 825 114) per beni e servizi delle classi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 19, 20, 22, 24, 28, 35, 37, 38, 39, 40, 41 e 42.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Dennison Hesperia, SA.

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: marchio spagnolo «DENNISON» (n. 1 996 088), per beni della classe 16.

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento parziale dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: errata interpretazione dell'art. 42, nn. 2 e 3, e, in subordine, dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/09 sul marchio comunitario.

Ordinanza del Tribunale 16 aprile 2010 — DB Schenker Rail Deutschland/Commissione

(Causa T-109/04) ⁽¹⁾

(2010/C 161/89)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente dell'Ottava Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 146 del 29.5.2004.

Ordinanza del Tribunale 13 aprile 2010 — Unity OSG FZE/Consiglio

(Causa T-511/08) ⁽¹⁾

(2010/C 161/90)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 32 del 7.2.2009.